



Compiti e regole di utilizzazione dei professori e ricercatori universitari

(Documento approvato dal Senato Accademico nella seduta del 11/04/2007)

Il tema relativo ai compiti (diritti e doveri), ed alle regole di utilizzazione, dei professori e ricercatori ha un rilievo non secondario, anche alla luce delle trasformazioni e innovazioni che hanno interessato negli ultimissimi tempi l'ordinamento universitario. Questo documento si propone quale base per un approfondimento e per la proposizione di quelle determinazioni che, in forza dell'autonomia ad esso attribuita, il nostro Ateneo ha titolo ad assumere.

A tal fine vengono qui esposte ed esaminate le principali norme e questioni relative ai compiti ed ai doveri dei professori e ricercatori universitari, anche con riguardo allo svolgimento di attività extraistituzionali. Bisogna subito avvertire che, sussistendo per i docenti di materie cliniche delle specificità connesse all'esercizio di funzioni assistenziali "inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca", di ciò si tratterà in un apposito paragrafo.

1) Attività di ricerca scientifica

Pur mancando una specifica norma che precisi i doveri relativi all'attività di ricerca, essa è da ritenersi parte integrante dei compiti dei docenti universitari, considerato che l'attività di ricerca, in un quadro di stretta integrazione con la didattica, costituisce componente primaria delle finalità delle istituzioni universitarie. Del resto l'art. 18 del D.P.R. 382/80, nel prevedere l'obbligo di presentare periodicamente al Consiglio di Facoltà una relazione sul lavoro scientifico, presuppone che lo svolgimento di tale attività rientri tra i doveri dei professori universitari. Va aggiunto e sottolineato che l'applicazione alla ricerca scientifica costituisce, oltre che un dovere, un diritto dei professori universitari, con riguardo al quale lo Statuto dell'Ateneo garantisce "la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine", nonché condizioni materiali e dotazioni minime che ne assicurino effettività, specificando che la ripartizione dei fondi debba avvenire "ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri oggettivi" (art.2, comma 1, lettera a). A sua volta, la recente legge 4 novembre 2005, n. 230, parla di diritto e dovere dei professori universitari di svolgere attività di ricerca "con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi" (ar.1, c.2).

Analoga conclusione vale per i ricercatori, per i quali, peraltro, si può affermare che, complessivamente, l'impegno sul versante della ricerca assume un rilievo preminente rispetto ai compiti didattici.

2) Attività didattica (v. anche Precisazioni sull'attività didattica - pdf)

2.1. Ambito di svolgimento e assegnazione dei compiti didattici

La normativa più risalente, nel trattare dei compiti didattici dei professori, parlava di "obbligo di dedicare al proprio insegnamento ... tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesse richiedano", nonché di "impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti" (art. 6 della legge n. 311 del 1958).

Successivamente veniva puntualizzato che "i professori universitari adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento" (art.1, c. 3, del DPR n. 382 del 1980), e che, con il suo consenso, il professore "può essere utilizzato nell'ambito della stessa facoltà" per lo svolgimento, "in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare", di un insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini, con il diritto di riassumere successivamente "l'insegnamento di cui è titolare"; ed ancora che al professore "può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle dei corsi di insegnamento per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca" (art. 9 commi 1, 2 e 3, del DPR n. 382 del 1980). Veniva inoltre precisato che "in ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10" (art. 9, c. 4, del DPR n. 382 cit.).

Va aggiunto che la legge n. 341 del 1990 prevede che i professori universitari "sono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico disciplinari", sicché il riferimento all'insegnamento di titolarità risulta superato sia quanto all'attribuzione dei compiti didattici, che possono riguardare qualsiasi insegnamento afferente al settore di inquadramento, sia quanto alla quantificazione dell'impegno didattico, che, come detto, è rapportata (non può essere inferiore) al monte orario stabilito dalla legge.

L'assegnazione specifica dei compiti ai singoli docenti compete alle strutture didattiche, in applicazione della programmazione annuale (art. 7 D.P.R. 382/80), tenuto conto della possibilità di utilizzazione, come si è visto, in tutti i corsi di studio per i quali le Università rilasciano titoli: corsi di laurea e di laurea magistrale (nel cui ambito si inseriscono i c.d. moduli professionalizzanti), corsi di specializzazione, corsi di dottorato, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master di primo e secondo livello), scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali. In tale novero sono evidentemente compresi anche i corsi di studio organizzati in modalità di formazione a distanza (*e-learning*).

Una precisazione è necessaria con riguardo all'impegno didattico nei corsi di dottorati. Ed infatti, mentre per gli incarichi relativi ad insegnamenti nei corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento è indubbio che l'assegnazione compete alle Facoltà (per conferma v. l'art.17 del DPR 10 marzo 1982, n. 162, con riferimento ai corsi di perfezionamento, e l'art.7, punto 12, del regolamento di Ateneo, con riferimento ai master universitari), per i corsi di dottorato, che in quanto tali non afferiscono alle Facoltà, pare ragionevole assumere che siano le strutture ad essi preposte (Collegio dei docenti, Consiglio della Scuola) a individuare, in connessione con le attività didattiche programmate, i docenti che le svolgono. D'altro canto, l'art. 29, c. 5, del regolamento di Ateneo sui corsi e le scuole di dottorato stabilisce che "l'attività didattica strutturata svolta nell'ambito della Scuola rientra nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica della Facoltà. Gli impegni didattici dei docenti non potranno in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all'interno della Scuola". Dovendosi, dunque, inquadrare l'impegno in tali corsi nella programmazione didattica della Facoltà cui è assegnato il docente, le relative determinazioni dovranno essere fatte proprie dalle Facoltà ai fini della definizione del complessivo impegno didattico del docente (che, come visto, non può esaurirsi nelle attività interne al dottorato).

E' da aggiungere, infine, che, potendo le Università attivare e svolgere ulteriori corsi ed attività relativi alla formazione finalizzata ed a servizi didattici integrativi (art. 6 della legge n. 341 del 1990, richiamato dall'art. 3 del D.M. n. 270 del 2004), anche questi ultimi devono ritenersi ambiti di possibile svolgimento dei doveri didattici dei docenti, tuttavia con la precisazione che segue.

L'art. 9 del DPR n. 382 del 1980, nell'ammettere che l'impegno didattico possa riguardare tutte le attività prima elencate, tuttavia distingue tra lo svolgimento dei "corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea" e lo

svolgimento delle altre, che qualifica "aggiuntive". Dal canto suo, poi, l'art. 4, c. 3, del DPR n. 162 del 1982, stabilisce che l'impegno didattico dei professori "nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno orario"; nel contempo, l'art. 17, c. 4, dello stesso DPR prevede che l'attività svolta nei corsi di perfezionamento "costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario". Le suddette norme vanno ora lette alla luce di quanto disposto dal successivo art. 12 della legge n. 341, che assegna alle strutture didattiche l'assegnazione ai docenti, "ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento", di ulteriori compiti "secondo le esigenze della programmazione didattica" e in modo tale che sia "in ogni caso" assicurata "la piena utilizzazione dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico". Se ne ricava che l'attribuzione della responsabilità di un insegnamento in un corso di studio integra un diritto, oltre che un dovere, dei professori, al di là del quale è data, nei limiti del monte orario stabilito dalla legge, la utilizzabilità per le altre attività di cui si è detto. Si deve aggiungere che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento didattico di Ateneo, "ciascun docente, in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello".

Vanno viceversa ritenute estranee all'adempimento dei doveri didattici tutte quelle attività attinenti a corsi che, ancorché organizzati da strutture universitarie, siano svolte per conto di soggetti terzi, quale che ne sia il titolo (ad. es. convenzione stipulata dall'Università o da una sua struttura), e che trovano disciplina in tale titolo, oltre che nella regolamentazione di Ateneo per lo svolgimento di attività per conto terzi (tra tali attività deve ritenersi rientrano gli IFTS).

Quanto ai ricercatori, l'art. 32 del DPR n. 382 del 1980 prevede che essi, oltre a contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria, "assolvono a compiti di didattica integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali", e, dunque, implica doveri attinenti anche alla didattica. A tal riguardo la stessa norma specifica che "i consigli delle Facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni ... didattiche" (c. 3), aggiungendo che "le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea" (c. 5). Va aggiunto che l'art. 12 della legge 19/11/1990, 341, modificato dall'art. 1 della legge 14/01/1999, n. 4, ha consentito alle strutture

didattiche di attribuire ai ricercatori, con il loro consenso, corsi per affidamento e supplenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge n. 341 del 1990, "sono affidati con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa" (sull'attribuzione del titolo di professore aggregato si rinvia al successivo § 7).

Dalla norma complessivamente considerata si ricava che i ricercatori non possono sottrarsi all'assegnazione di compiti didattici integrativi (naturalmente pertinenti al settore disciplinare di inquadramento), salvo il diritto ad essere "sentiti".

2.2 La quantificazione dell'impegno didattico

L'art. 10 del D.P.R. 382/80 prescrive un impegno didattico non inferiore a 350 ore per i professori a tempo pieno, ed a 250 ore per i professori a tempo definito.

Diversamente, per i ricercatori a tempo pieno è prescritto un impegno massimo di 350 ore e per quelli a tempo definito di 200 ore (art. 1 della Legge 158/87); per quanto riguarda i ricercatori non confermati è stabilito un impegno per non più di 250 ore (art. 32 del D.P.R. 382/80).

Il tenore letterale della norma che riguarda i professori, oltre che il confronto tra questa (formulata nel senso della fissazione di un tetto minimo) e quella sui ricercatori (formulata nel senso della fissazione di un tetto massimo), fanno ritenere che la quantificazione dell'impegno didattico dei professori, fermo il minimo individuato dalla legge, sia rimessa alla autonomia degli Atenei che, nel fissarla, devono assumere determinazioni che ragionevolmente contemperino l'impegno richiesto sul versante della didattica con il dovere/diritto dei professori universitari di dedicarsi anche alla ricerca scientifica.

2.3 La disciplina dettata dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 con riguardo all'obbligo di svolgimento di un certo numero di ore di didattica frontale

La legge 4 novembre 2005, n.230 ("Nuove disposizioni concernenti i professori e ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari") stabilisce che la delibera con cui le Università procedono alla

copertura dei posti di professore ordinario ed associato definisca "le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal (successivo) comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori a tempo pieno ovvero a tempo definito" (art.1, c.8). Il suddetto comma 16 specifica che "resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e delle specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del MIUR. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del MIUR, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica". E' da aggiungere, infine, che il successivo comma 19, premesso che "i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento", prevede la possibilità per i professori di "optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita".

Si può ragionevolmente ritenere che la normativa richiamata introduca variazioni in ordine alla previgente disciplina dello stato giuridico e trattamento economico dei professori, ancorché per alcuni aspetti non si discosti dalla precedente. Mantiene fermi la differenziazione tra regime a tempo pieno e a tempo definito, nonché "secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico articolato secondo il regime prescelto", ed ancora la quantificazione dell'impegno didattico relativo (non meno di 350 per i professori a tempo pieno e non meno di 250 ore per quelli a tempo definito). Innova, viceversa, quanto all'obbligo di svolgimento di un certo numero di ore di didattica frontale (120 ore per i professori a tempo pieno e 80 per i professori a tempo definito), alla determinazione con la delibera di chiamata delle "fondamentali condizioni del rapporto", alla possibilità di retribuzione aggiuntiva per i professori a tempo pieno. Nel complesso, dunque, la legge n. 230 detta un

regime nuovo, a fronte del quale, contempla il diritto per quanti siano in servizio al momento della entrata in vigore di conservare lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, salva possibilità di opzione per il nuovo. In mancanza di opzione non può perciò ritenersi che si applichi per i professori già in servizio la previsione sul numero di ore di didattica frontale richieste.

Ciò non comporta, è bene precisarlo, che, a prescindere dalla normativa introdotta dalla nuova legge, non sia oggi predicabile per i professori già in servizio un obbligo di prestazione di didattica "frontale" in ipotesi corrispondente alla misura indicata dalla suddetta normativa. Deve qui richiamarsi quanto in precedenza affermato, e cioè che la quantificazione dell'impegno didattico dei professori è rimessa alla autonomia degli Atenei che, nel determinarla, sono, da un lato, vincolati al minimo fissato dalla legge e, dall'altro, devono ragionevolmente temperare l'impegno richiesto sul versante della didattica con il dovere/diritto dei professori universitari di svolgere attività di ricerca. Su tale base è ben possibile che venga previsto un numero di ore di didattica frontale, cui il professore è tenuto, che in ipotesi potrebbe coincidere con quello fissato dalla nuova legge. A tal riguardo appare in ogni caso opportuno procedere fissando a livello di Ateneo dei criteri che consentano margini di flessibilità e variazione in considerazione delle peculiarità organizzative dei diversi corsi di studio e delle specificità delle diverse aree e settori scientifico disciplinari, come del resto prevede la stessa legge n. 230 del 2005. Nello stesso tempo andrebbe data una definizione di didattica "frontale" sufficientemente ampia in modo da comprendere, accanto alle "lezioni", quelle altre e variegate forme in cui si può articolare, anche in considerazione delle diversità delle aree e dei settori scientifico disciplinari, l'attività di insegnamento.

3. I docenti delle materie cliniche e le specificità connesse all'esercizio di funzioni assistenziali

La peculiarità dei docenti universitari che svolgono attività assistenziale e' quella di essere soggetti contemporaneamente alla normativa universitaria ed a quella sanitaria.

Fino alla approvazione del Decreto Legislativo n. 517 del 1999, il legislatore ha legiferato per il personale "ospedaliero", ed automaticamente tali norme venivano applicate ai docenti universitari. Questo principio, cosiddetto di "equiparazione" al comparto "ospedaliero", risale al 1969 (legge n. 213 del 1969, c.d."De Maria"), ed è

stato rivisto ed integrato dal D.P.R. n. 761 del 1979, e confermato dall'art.102 del D.P.R. n. 382 del 1980. Tale articolo, intitolato "*attività assistenziale*", sanciva l'equiparazione dei docenti universitari al personale "ospedaliero" sia per quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda le funzioni ("*il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale..... assumono per quanto riguarda l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale ospedaliero*"), stabilendo una diversa corrispondenza funzionale ("*il professore ordinario e' equiparato al primario, il professore associato all'aiuto ed il ricercatore all'assistente*").

Il 30 dicembre del 1992 veniva pubblicato il Decreto Legislativo n. 502 che prevedeva l'istituzione delle aziende ospedaliere ed i protocolli d'intesa tra le regioni e le Università << *per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale delle Facoltà di Medicina nel rispetto delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche*>>. Tale Decreto non cambiava sostanzialmente la condizione di "equiparazione", ma introduceva il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario, applicabile di conseguenza anche al personale universitario.

Il 21 dicembre del 1999 veniva approvato il Decreto Legislativo n. 517, che, nell'istituire le aziende ospedaliere universitarie, definirne l'organizzazione dipartimentale, prevedere i protocolli d'intesa regioni-Università e gli atti (statuti) aziendali, eliminava di fatto l'equiparazione della "De Maria" (economica), e, riconoscendo il ruolo e l'impegno assistenziale dei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, contemplava una retribuzione aggiuntiva a quella prevista per l'attività didattica e di ricerca. Si passava così da una retribuzione equiparativa ad una retribuzione aggiuntiva. E, tuttavia, non veniva ancora risolto il problema, da sempre rimasto aperto, del riconoscimento legislativo della inscindibilità, dell'interdipendenza, della compenetrazione dell'attività assistenziale con quella didattica e di ricerca, che rappresentano i tre fini istituzionali dei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Per la definitiva risoluzione del problema si deve attendere il 4 novembre del 2005, quando viene approvata la Legge n. 230, che nel comma 2 recita: "*i professori di materie cliniche.....esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca*".

E' da aggiungere che il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 164, concernente "*le procedure per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari*", al comma 3 dell'articolo 9 comprende tra i

diversi criteri per valutare la produzione scientifica e il curriculum complessivo del candidato *“entità e caratteristiche delle attività svolte in campo clinico-assistenziale ed in ogni altro ambito professionale e di lavoro in cui le connesse esperienze e competenze siano esplicitamente richieste o comunque integrino il profilo complessivo del candidato”*, ribadendo così il principio della inscindibilità delle tre attività.

4. Retribuibilità dei compiti didattici svolti in eccedenza rispetto alla misura d’obbligo

Lo svolgimento di attività didattiche nella misura in cui corrisponda ai doveri dei docenti come prima definiti e quantificati non può comportare compensi aggiuntivi rispetto alla ordinaria retribuzione. Ciò vale per tutte le tipologie di compiti didattici in cui i docenti possano essere impegnati, anche per quelli di tipo organizzativo e gestionale. Ne consegue che non sono retribuibili aggiuntivamente – sempre che vengano svolti nei limiti quantitativi precisati – attività di insegnamento, organizzative e gestionali svolte così nei corsi di laurea, come nei corsi di perfezionamento, di specializzazione, nei master, od ancora attinenti a moduli professionalizzanti ovvero a formazione finalizzata e servizi didattici integrativi; cioè a dire concernenti attività la cui prestazione integra adempimento dei doveri didattici.

Ove tali attività siano svolte in eccedenza alla misura d’obbligo, è prospettabile, con riguardo a tutte, un compenso aggiuntivo, salva possibilità di diversa quantificazione ove giustificata dal diverso peso dell’impegno.

Considerato che, a fronte della esiguità del fondo per affidamenti e supplenze, l’attivazione di taluni corsi di studi e di altre attività formative consente acquisizione di ulteriori risorse, potrebbe ipotizzarsi la costituzione di un fondo (unico di Ateneo, o articolato per Facoltà), in cui far convergere tali risorse per la retribuzione dei compiti didattici svolti dai docenti in eccedenza rispetto alla misura d’obbligo, nonché per la destinazione ai Dipartimenti per l’attivazione di azioni rivolte allo sviluppo della ricerca.

5) La disciplina relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali dettata dall’art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980 e l’autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali

Lo svolgimento da parte dei professori universitari e ricercatori universitari di attività extraistituzionali è oggetto di specifica disciplina.

Al riguardo viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382¹, il quale stabilisce in particolare che il regime di impegno a tempo pieno dei professori ordinari (e associati, in virtù di espresso richiamo di cui all'art. 22 del medesimo D.P.R.) *"a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale, purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali ; b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale."*

Quanto al regime d'impegno a tempo definito, esso: *"a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria."*

Con riguardo ai ricercatori (e gli assistenti ordinari) viene in evidenza l'art. 1 della legge 22/04/1987, n. 158. Tale articolo, dopo aver disposto incompatibilità con l'esercizio del commercio, dell'industria, o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati (c.1), prevede la possibilità per i ricercatori confermati di opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito. Ne consegue che in caso di opzione per il regime di tempo pieno si applica la disciplina dettata in proposito dall'art. 11 del DPR n. 382 del 1980, e di cui si è già detto.

¹ Da segnalare inoltre l'art. 13 del D.P.R. 11/07/1980, n. 382, che disciplina i casi nei quali i professori ed i ricercatori sono collocati d'ufficio in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, nonché l'art. 15 del medesimo D.P.R. che prevede le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del regime delle incompatibilità.

E' da aggiungere che i ricercatori universitari non confermati non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza (art. 1 cit., c. 3).

A fronte di ciò è intervenuto successivamente l'art.53 del d. lgs. n. 165, che ha sottoposto a previa autorizzazione lo svolgimento da parte dei pubblici dipendenti, e, tra questi, anche dei professori universitari a tempo pieno, di incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio. Tale articolo tiene "ferma la disciplina delle incompatibilità", richiamando al riguardo alcune norme (in primo luogo l'art. 60 del TU n. 3 del 1957²) tra le quali non compare l'art. 11 del DPR n. 382 del 1980. Specifica, inoltre, con riferimento ai professori universitari, che "gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto".

Da parte sua, l'apposito regolamento di Ateneo, dopo aver confermato che rimane ferma "la disciplina delle incompatibilità previste dalle leggi vigenti", prevede che sono soggetti a previa autorizzazione "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati".

Alla luce di ciò, si pone la questione relativa al se l'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, e la conseguente normativa di Ateneo, abbiano comportato abrogazione in *parte qua* dell'art. 11 del DPR n. 382 del 1980, sicché non valga più l'incompatibilità da tale norma stabilita tra regime di tempo pieno e assunzione di qualsiasi incarico retribuito ad eccezione di quelli esplicitamente ivi indicati; e, dunque, i professori in regime di tempo pieno possano svolgere qualsiasi incarico retribuito purché autorizzato. Ovvero se tale effetto abrogativo non si sia prodotto, e la compatibilità dell'incarico con il regime di tempo pieno come definito dall'art. 11 del DPR n. 382 del 1980 costituisca presupposto per l'autorizzabilità dell'incarico medesimo; e dunque non siano autorizzabili attività non compatibili con il regime d'impegno a tempo pieno.

Sul punto il Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 27 aprile 2006 si è espresso nel senso che "dovendo ritenersi abrogato in parte qua l'art. 11 del D.P.R. 382/80, si deve ritenere non più vigente il divieto da quest'ultima norma

² Ai sensi dell'art.60 cit. "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente.

stabilito fra regime a tempo pieno e assunzione di qualsiasi incarico retribuito; con la conseguenza che i docenti in regime di tempo pieno possono svolgere qualsiasi incarico purché autorizzato ai sensi di legge (segnatamente, dell'art. 53 D. lgs. n. 165/01) e di Regolamento di Ateneo. Resta fermo, peraltro, il divieto dell'esercizio del commercio e dell'industria e lo svolgimento abituale e continuativo di altre attività retribuite, siano esse professionali o meno".

Al di là del problema prima evidenziato, la normativa di Ateneo, cui come detto il D.Lgs. 165/2001 rinvia, dopo aver confermato che rimane comunque ferma la disciplina delle incompatibilità, precisa che sono soggetti a previa autorizzazione "tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati". Esclude, peraltro, dal regime autorizzatorio *"anche ove importino compensi:*

- a. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b. l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- c. la partecipazione a conferenze, convegni e seminari;*
- d. gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;*
- e. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- f. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- f/bis. gli incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.*

Competente a decidere sulle richieste di autorizzazione è il Preside di Facoltà, il quale deve provvedere con atto motivato, valutando in concreto che lo svolgimento non pregiudichi il pieno assolvimento dei compiti istituzionali.

Il regolamento di Ateneo richiede, inoltre, che i Presidi trasmettano ogni anno al Senato Accademico una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate. E' da richiamare l'attenzione sulla rilevanza di tale adempimento ai fini di pubblicità e trasparenza. D'altro canto, anche

considerato che la normativa nazionale prescrive la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'oggetto e del compenso lordo previsto o presunto, appare opportuno che tale elenco, comprensivo di tutti i dati che il regolamento di Ateneo richiede per l'autorizzazione dell'incarico, sia reso pubblico.

6. La disciplina relativa al conferimento di affidamenti e supplenze

Il conferimento di affidamenti e supplenze non è soggetto alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 53 del d. lgs. n.165 del 2001, e, viceversa, trova disciplina nell'apposito regolamento di Ateneo avente ad oggetto "i criteri e le procedure per il conferimento di affidamenti e supplenze relativi ad incarichi di insegnamento, ivi compresi quelli on-line, nei corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione" (DR 26 ottobre 2004, n. 895).

In caso di affidamento o supplenza in Facoltà dell'Università di Firenze diverse da quella di appartenenza è richiesto nulla-osta da parte di quest'ultima. In caso di affidamento o supplenza in altro Ateneo è richiesta autorizzazione da parte del Preside (cui il Rettore ha delegato la competenza), sentita la Facoltà.

Pur in mancanza di esplicita previsione, deve ritenersi che le suddette autorizzazioni siano richieste con riguardo a qualsiasi incarico di insegnamento relativo non solo a corsi di laurea, di laurea magistrale, e di specializzazione, ma anche corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente (master di primo e secondo livello), nonché corsi ed attività di formazione attivati, rispettivamente da Facoltà o Università diverse da quelle di appartenenza.

7. Il titolo di professore aggregato previsto dalla legge n. 230 del 2005

L'art. 1, c. 11, della legge n. 230 del 2005 stabilisce che ai ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art.12 della legge n. 341 del 1990, nonché ai professori incaricati stabilizzati, siano affidati, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, e con il loro consenso, corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. In tal caso – aggiunge la norma – ai soggetti indicati "è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli"

Se ne ricava che quello di “professore aggregato” costituisce un titolo accademico cui non corrisponde uno specifico status. La norma, infatti, esplicitamente prevede che il conferimento dell’incarico didattico, cui si collega ope legis l’attribuzione del titolo di professore aggregato, non comporta mutamento dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico del personale in questione. D’altro canto, gli specifici doveri e diritti attinenti allo svolgimento di corsi, moduli curriculari, compiti di tutorato e di didattica integrativa discendono dall’affidamento di tali incarichi, senza che nulla aggiunga l’attribuzione del titolo di professore aggregato.

Né l’attribuzione del titolo dovrebbe comportare effetti in ordine alla composizione degli organi collegiali preposti alle strutture didattiche. Da un lato la norma stabilisce esplicitamente, come già detto, che l’attribuzione del titolo non importa mutamento dell’inquadramento e del trattamento giuridico ed economico; dall’altro la composizione degli organi collegiali preposti alle strutture didattiche è determinata dallo statuto di Ateneo, ed è a tali previsioni che bisogna far riferimento.

8. Anagrafe degli impegni didattici dei docenti

Come si è detto, la definizione degli impegni didattici dei docenti si inserisce nell’ambito della programmazione didattica annualmente deliberata dalle Facoltà. A tal riguardo, onde consentire ai Consigli di procedere alla suddetta deliberazione in base a una compiuta informazione, appare necessario e opportuno porre in essere una anagrafe degli impegni didattici dei docenti dell’Ateneo. Tale anagrafe dovrebbe consentire di avere una completa rappresentazione di tutti gli incarichi e le attività didattiche svolte a qualsiasi titolo, in sede e fuori sede, da tutti i professori e ricercatori in servizio nell’Università di Firenze.

SOMMARIO RIASSUNTIVO

1) Attività di ricerca scientifica

L'attività di ricerca scientifica è parte integrante dei compiti dei docenti universitari, e costituisce, oltre che un dovere, un diritto. La legge e lo Statuto dell'Ateneo garantiscono "la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine".

2) Attività didattica

2.1. Ambito di svolgimento e assegnazione dei compiti didattici

L'ambito di svolgimento dei compiti didattici comprende tutti i corsi per i quali le Università rilasciano titoli di studio.

L'assegnazione dei compiti ai singoli docenti compete alle strutture didattiche in applicazione della programmazione annuale. In tale quadro, l'attribuzione della responsabilità di un insegnamento in un corso di studio integra un diritto, oltre che un dovere, dei professori. Nei limiti del monte orario stabilito dalla legge, ai professori possono essere assegnati ulteriori compiti didattici; fermo rimanendo che "ciascun docente, in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello" (l'art. 10, comma 1, del regolamento didattico di Ateneo).

Quanto ai ricercatori, ad essi compete lo svolgimento di compiti didattici integrativi, la cui assegnazione spetta ai Consigli di Facoltà, sentiti gli interessati.

2.2. e 2.3. La quantificazione dell'impegno didattico e la nuova disciplina dettata dalla legge n. 230 del 2005

La nuova disciplina dettata dalla legge n. 230 del 2005, che prevede, tra l'altro, l'obbligo di svolgere 120 di ore di didattica frontale, non si applica, salva eventuale opzione, ai professori già in servizio al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge.

Per questi ultimi, peraltro, in base alla normativa pregressa (DPR 382/80), la quantificazione dell'impegno orario è rimessa, fermo il minimo determinato dalla legge (350 ore per i professori a tempo pieno e 250 ore per i professori a tempo definito), alla autonomia degli Atenei che, nel fissarla, devono assumere determinazioni che ragionevolmente contemperino l'impegno richiesto sul versante della didattica con il dovere/diritto di dedicarsi anche alla ricerca scientifica. In considerazione di ciò è ben

possibile che venga previsto un numero di ore di didattica frontale, cui il professore sia tenuto, in ipotesi coincidente con quello fissato dalla nuova legge. In materia appare, comunque, opportuna l'adozione di criteri che consentano margini di flessibilità e variazione in considerazione delle peculiarità organizzative dei diversi corsi di studio e delle specificità delle diverse aree e settori scientifico disciplinari.

Per i ricercatori a tempo pieno è prescritto un impegno massimo di 350 ore e per quelli a tempo definito di 200 ore; per quanto riguarda i ricercatori non confermati è stabilito un impegno per non più di 250 ore.

3) I docenti delle materie cliniche e le specificità connesse all'esercizio di funzioni assistenziali

Per docenti di materie cliniche la legge prevede che "esercitano altresì funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca". A ciò si lega la peculiarità di essere soggetti contemporaneamente alla normativa universitaria ed a quella sanitaria.

4) Retribuibilità dei compiti didattici svolti in eccedenza rispetto alla misura d'obbligo

E' retribuibile aggiuntivamente lo svolgimento di attività didattiche in eccedenza alla misura d'obbligo, salva possibilità di diversa quantificazione ove giustificata dal diverso peso dell'impegno.

5) La disciplina relativa allo svolgimento di attività extraistituzionali dettata dall'art. 11 del D.P.R. n. 382 del 1980 e l'autorizzazione allo svolgimento di attività extra istituzionali

Diversamente dai docenti a tempo definito (per i quali, comunque, valgono le incompatibilità elencate dall'art. 11 del DPR n. 382 del 1980), lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte dei docenti in regime di tempo pieno richiede apposita autorizzazione; fermo, peraltro, il divieto dell'esercizio del commercio e dell'industria e lo svolgimento abituale e continuativo di altre attività retribuite, siano esse professionali o meno.

I Presidi sono tenuti a trasmettere ogni anno al Senato Accademico una relazione contenente l'elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate. Si ritiene opportuno che tale elenco, comprensivo di tutti i dati che il regolamento di Ateneo richiede per l'autorizzazione dell'incarico, sia reso pubblico.

6) La disciplina relativa al conferimento di affidamenti e supplenze

Il conferimento di affidamenti e supplenze non è soggetto alla procedura di autorizzazione, e, viceversa, trova disciplina nell'apposito regolamento di Ateneo. In caso di affidamento o supplenza in Facoltà dell'Università di Firenze diverse da quella di appartenenza è richiesto nulla-osta da parte di quest'ultima. In caso di affidamento o supplenza in altro Ateneo è richiesta autorizzazione da parte del Preside (cui il Rettore ha delegato la competenza), sentita la Facoltà.

7) Il titolo di professore aggregato previsto dalla legge n. 230 del 2005

Il titolo di professore aggregato è collegato dalla legge all'affidamento a ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati in possesso di determinati requisiti, e professori incaricati stabilizzati, di corsi e moduli curriculari, nonché di compiti di tutorato e di didattica integrativa. Tale titolo non comporta mutamento dell'inquadramento e del trattamento economico del personale in questione.

8) Anagrafe degli impegni didattici dei docenti

Appare necessario e opportuno porre in essere una anagrafe degli impegni didattici dei docenti dell'Ateneo. Tale anagrafe dovrebbe consentire di avere una completa rappresentazione di tutti gli incarichi e le attività didattiche svolte a qualsiasi titolo, in sede e fuori sede, da tutti i professori e ricercatori in servizio nell'Università di Firenze.